



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 22/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1951

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15103 DEL 24/10/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE SOCIALI, VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA SANT'ANTONIO DELLA DOTTORESSA LAURA PALADINO E C. S.A.S." E MODIFICA RAGIONE SOCIALE IN "FARMACIA SANT'ANTONIO S.A.S. DI G&G S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE il giorno 5 aprile 2013, in Roma, con atto pubblico per notaio dott.ssa Gabriella Pasquino, Repertorio n. 21.802, Raccolta n. 3.941, registrato a Roma in data 10 aprile 2013 al n. 9487 Serie 1T, la dott.ssa Russo Antonietta e la dott.ssa Paladino Laura, entrambe farmaciste, hanno costituito tra loro una società in accomandita semplice avente ragione sociale "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Antonietta Russo e C. S.a.s.*";

-CHE con il suddetto atto pubblico di costituzione di società in accomandita semplice il socio accomandatario dott.ssa, Antonietta Russo, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Antonietta Russo e C. S.a.s.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Corigliano Calabro (CS), - all'epoca non ancora fuso nell'attuale Città di Corigliano-Rossano - nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via dei 500 n. 3 ed avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù della sopracitata D.G.R. n. 3941 del 25 ottobre 1985, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della sede farmaceutica, nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE con decreto dirigenziale n. 9494 del 2 luglio 2013 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Corigliano Calabro (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via dei 500 n. 3, dalla dott.ssa Russo Antonietta in capo alla società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Antonietta Russo e C. S.a.s.*", avente già come unici soci la dott.ssa Russo Antonietta (socio accomandatario) e la dott.ssa Paladino Laura (socio accomandante), entrambe farmaciste regolarmente iscritti all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Russo Antonietta;

-CHE il giorno 26 luglio 2013, in Roma, con atto pubblico per notaio dott.ssa Gabriella Pasquino, Repertorio n. 21.912, Raccolta n. 4.017, registrato a Roma in data 31 luglio 2013 al n. 21.608 Serie 1T, la dott.ssa Russo Antonietta, già socio accomandatario della società "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Antonietta Russo e C. S.a.s.*", ha ceduto al socio accomandante dott.ssa Paladino Laura, parte della propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Società;

-CHE per effetto della suddetta cessione di quota la ragione sociale della Società "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Antonietta Russo e C. S.a.s.*" è stata modificata in "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s.*", la dott.ssa Paladino Laura ha assunto la carica di socio accomandatario, legale rappresentante, amministratore e direttore tecnico della farmacia di titolarità della suddetta Società, mentre la dott.ssa Russo Antonietta ha assunto la qualifica di socio accomandante;

-CHE con decreto dirigenziale n. 16661 del 4 dicembre 2013 si è provveduto a prendere atto della cessione di parte delle quote sociali della Società già denominata "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Antonietta Russo e C. S.a.s.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Corigliano Calabro (CS) sita alla via dei 500 n. 3, effettuata dal socio dott.ssa Antonietta Russo in favore dell'altro socio, dott.ssa Paladino Laura, nonché dell'intervenuta variazione della compagine sociale della suddetta Società, avente già come unici soci la dott.ssa Paladino Laura (socio accomandatario) e la dott.ssa Russo Antonietta (socio accomandante), sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Paladino Laura, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza; con il medesimo decreto si è altresì provveduto a prendere atto dell'intervenuta modifica della ragione sociale in "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s.*";

-CHE il giorno 12 dicembre 2017, in Roma, con atto pubblico per notaio dott.ssa Gabriella Pasquino, Repertorio n. 23.231, Raccolta n. 4.912, registrato a Roma il 20 dicembre 2017 al n. 33.492 Serie 1T, la dott.ssa Russo Antonietta ha ceduto l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s.*" al sig. Paladino Luigi, socio subentrante, che ha accettato ed acquistato assumendo la qualifica di socio accomandante;

-CHE per effetto della precedente cessione di quota, la dott.ssa Russo Antonietta ha cessato di far parte della compagine sociale della Società "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s.*", che risultava composta dalla dott.ssa Paladino Laura (socio accomandatario) e dal sig. Paladino Luigi (socio accomandante);

-CHE il capitale sociale della società *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."* determinato in euro 25.000,00, risultava suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- Paladino Laura (socio accomandatario), titolare di una quota del valore nominale di euro 24.750,00, pari al 99% del capitale sociale;
- Paladino Luigi (socio accomandante), titolare di una quota del valore nominale di euro 250,00, pari all'1% del capitale sociale;

-CHE con decreto dirigenziale n. 3599 del 17 aprile 2018 si è provveduto a prendere atto della cessione di quota sociale e, per gli effetti, della variazione intervenuta nella compagine della Società in accomandita semplice con ragione sociale *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."*, titolare della sede farmaceutica del Comune di Corigliano Calabro (CS) sita alla via dei 500 n. 3, avente già come unici soci la dott.ssa Paladino Laura ed il sig. Paladino Luigi, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Paladino Laura, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-CHE per effetto dell'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2018 n. 2, pubblicata sul BURC n. 13 del 2 febbraio 2018, a decorrere dal 31 marzo 2018 è stato istituito il Comune di Corigliano-Rossano, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in Provincia di Cosenza, il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai suddetti Comuni;

-CHE a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge regionale la Società *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."* ha trasferito la propria sede legale nel Comune di Corigliano Rossano (CS) – area di Corigliano, alla via Barnaba Abenante n. 7;

-CHE la Società *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."*, con deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 224 del 22 marzo 2019, è stata autorizzata al trasferimento della farmacia di cui è titolare nei locali ubicati nel medesimo indirizzo della sede sociale (Comune di Corigliano-Rossano (CS) – area di Corigliano - via Barnaba Abenante n. 7);

- CHE con nota dell'1 agosto 2024, trasmessa a mezzo PEC del 18 settembre 2024 conservata in atti, il dott. Gianluca Pappacena, farmacista, in qualità di legale rappresentante della Società avente ragione sociale *"Farmacia Sant'Antonio S.a.s. di G&G S.r.l."*, con sede legale nel Comune di Corigliano-Rossano (CS), Via Barnaba Abenante n. 7, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società, nonché la modifica della ragione sociale come in appresso meglio dettagliato;

- CHE il giorno 29 luglio 2024, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di quote sociali per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 50.263, Raccolta n. 25.697, registrato a Cosenza in data 6 agosto 2024 al n. 15.142 Serie 1T, la dott.ssa Paladino Laura, ha venduto a favore del dott. Pappacena Gianluca e della dott.ssa Guglielmo Giuseppina, entrambi farmacisti, i quali hanno dichiarato di accettare e di stipulare in favore di persona e/o società che si sono riservati di nominare ai sensi dell'art. 1401 Cod. Civ., l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società in accomandita semplice denominata *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."*, del valore nominale di euro 24.750,00, pari al 99% del capitale sociale; contestualmente il dott. Pappacena Gianluca e la dott.ssa Guglielmo Giuseppina hanno dichiarato di nominare la società avente denominazione sociale *"G&G S.r.l."*, di cui sono unici soci ed amministratori, quale soggetto che ha acquistato i diritti ed assunto gli obblighi nascenti dalla stipulazione della prima vendita di cui al suddetto atto pubblico;

-CHE il giorno 29 luglio 2024, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di quote sociali per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 50.263, Raccolta n. 25.697, registrato a Cosenza in data 6 agosto 2024 al n. 15.142 Serie 1T, il sig. Paladino Luigi, ha venduto a favore del dott. Pappacena Gianluca e della dott.ssa Guglielmo Giuseppina, i quali hanno dichiarato di accettare e di stipulare in favore di persona e/o società che si sono riservati di nominare ai sensi dell'art. 1401 Cod. Civ., l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società in accomandita semplice denominata *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."*, del valore nominale di euro 250,00, pari all'1% del capitale sociale; contestualmente il dott. Pappacena Gianluca e la dott.ssa Guglielmo Giuseppina hanno dichiarato di nominare la società avente denominazione sociale *"G&G S.r.l."*, di cui sono unici soci ed amministratori, quale soggetto che ha acquistato i diritti ed assunto gli obblighi nascenti dalla stipulazione della seconda vendita di cui al suddetto atto pubblico;

-CHE per effetto delle suddette cessioni di quote, la dott.ssa Paladino Laura ed il sig. Paladino Luigi hanno cessato di far parte della compagine della società *"Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s."*, che all'attualità risulta interamente partecipata da un unico socio, la società a responsabilità limitata avente denominazione sociale *"G&G S.r.l."*, che ha assunto la qualifica di socio accomandatario dando espressamente atto di essere edotta del disposto di cui all'art. 2323 Cod. Civ., che prevede lo scioglimento della Società allorquando nel

termine di sei mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di cessione di quote non si provveda alla ricostituzione della pluralità dei soci con il reinserimento di un socio accomandante;

-**CHE** a seguito della sopracitata cessione di quote la ragione sociale della società "*Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s*" è stata modificata in "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.*";

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.*", determinato in euro 25.000,00, all'attualità risulta interamente sottoscritto dalla società "*G&G S.r.l.*", nel modo seguente:

- Società "*G&G S.r.l.*" (socio accomandatario), titolare di una quota del valore nominale di euro 25.000,00, pari al 100% del capitale sociale;

-**CHE** essendo venuta a mancare la pluralità dei soci della suddetta società per effetto del richiamato atto pubblico di cessione di quote e modifica dei patti sociali, entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'atto (29 luglio 2024), la società "*G&G S.r.l.*", unico socio accomandatario superstite della società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.*", ai sensi dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e degli artt. 2272 n. 4 e 2323 Cod.Civ è tenuta a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, in modo tale da assicurare la compresenza di almeno un socio accomandatario e di un socio accomandante - mediante cessione a terzi di quote di partecipazione al capitale sociale ovvero mediante trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale - pena lo scioglimento della società;

-**CHE** la società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.*", ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di azienda-farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.*" è affidato alla dott.ssa Guglielmo Giuseppina, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 19 settembre 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*G&G S.r.l.*" a sua volta socio accomandatario unico della società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*G&G S.r.l.*" a sua volta socio accomandatario unico della società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*G&G S.r.l.*" a sua volta socio accomandatario unico della società "*Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei familiari maggiorenni conviventi, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0106498_20240919 del 19/09/2024, relativa alla società "Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale "Farmacia Sant'Antonio della Dottoressa Laura Paladino e C. S.a.s.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Corigliano-Rossano (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita nell'area di Corigliano, alla via Barnaba Abenante n. 7 (P. IVA 03252600782) in virtù del decreto dirigenziale n. 9494 del 2 luglio 2013, nonché della modifica della ragione sociale in "Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.", avente all'attualità quale unico socio accomandatario la società "G&G S.r.l.", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Guglielmo Giuseppina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI PRESCRIVERE che entro sei mesi, a far data dal 29 luglio 2024, dovrà essere ricostituita la pluralità dei soci della società "Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s.", in modo tale da assicurare la compresenza di almeno un socio accomandatario e di un socio accomandante - mediante cessione a terzi di quote di partecipazione al capitale sociale ovvero mediante trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale - pena lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991e degli artt. 2272 n. 4 e 2323 Cod. Civ.;

3. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0106498_20240919 del 19/09/2024, relativa alla società "Farmacia Sant'Antonio della società G&G S.r.l. S.a.s", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)